



ESAME OSSERVAZIONI ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA

ALLEGATO 1										
Id pratica	N. Protocollo	Data presentazione	Ente proponente	Ente/i associato/i	CUP	Denominazione Intervento	Motivi non ammissione Graduatoria Provvisoria	Osservazione	Esame osservazione	Esito per gli effetti della graduatoria definitiva
IVILR-229	40042	25/09/2025	Morgongiori	Siris	D89J25000900002	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADA EXTRAURBANA INTERCOMUNALE MORGONGIORI-SIRIS"		Il Comune di Morgongiori con nota n. 6144 del 14.11.2025 pervenuta il 14.11.2025 e registrata al prot. RAS/STS n. 50341 del 17.11.2025 ed il Comune di Siris con nota n. 2498 del 14.11.2025 pervenuta il 14.11.2025 e registrata al prot. RAS/STS n. 50228 in pari data, hanno dichiarato <i>"Di rinunciare al contributo di cui al Progetto intercomunale per messa in sicurezza della strada Morgongiori – Siris, capofila Comune di Morgongiori. ID pratica IVILR – 229 protocollo 40042. Posizione in graduatoria provvisoria 18"</i> .	Vista la richiesta degli Enti l'istanza ID pratica IVILR-229 viene esclusa dalla graduatoria definitiva per Rinuncia.	NON AMMESSA
IVILR-278	39783	25/09/2025	Dorgali		F87H25002150006	ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ANDERSEN	La domanda non è ammessa ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 dell'Avviso pubblico. Dalla documentazione presentata appare evidente che l'intervento non è coerente con l'Avviso il quale stabilisce che le opere devono essere finalizzate <i>"al miglioramento della sicurezza stradale, attraverso l'attuazione/realizzazione di opere nella rete viaria esistente"</i> . Infatti, l'intervento prevede la nuova realizzazione di una strada e le relative opere di urbanizzazione e pertanto si ritiene non possa essere considerata un'opera coerente con le fattispecie ammesse dall'Avviso e neppure opere incluse nella rete viaria esistente.	Con nota n. 19200 del 17.11.2025 pervenuta il 17.11.2025 e registrata al prot. RAS/STS n. 50412 in pari data, il Comune di Dorgali dichiara quanto segue: <i>- Il tratto di strada interessato dall'intervento riguarda la Via Andersen, strada comunale esistente, ben individuata, e denominata con Deliberazione della C.C. N.337 del 13/05/1982. - Come esplicitato nella relazione illustrativa trasmessavi, e come si evince dalla documentazione fotografica ivi presente, la viabilità è esistente e in parte asfaltata, pertanto l'intervento che si propone non riguarda una nuova realizzazione, ma un miglioramento della sede viaria per la sua messa in sicurezza. - Gli interventi previsti riguardanti i sottoservizi sono unicamente finalizzati alle esigenze dello stesso tratto viario. Come si evince dalla relazione. soprarchiamata, infatti, nel tratto stradale sono già presenti dei sottoservizi a servizio delle abitazioni che da esso accedono"</i> , e chiede contestualmente che la domanda venga riammessa	Le osservazioni presentate dall'Ente possono essere accolte in quanto viene chiarito che la strada oggetto di intervento è già parte della rete viaria esistente e non si tratta di nuova realizzazione ma di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della medesima strada	AMMESSA
IVILR-312	40022	25/09/2025	Sennori		E27H25000950002	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità delle intersezioni – potenziamento dei sistemi di sicurezza e realizzazione di parcheggi – Rotatoria SS 200 - Innesto circonvallazione Sennori	La domanda non è ammessa ai sensi degli artt. 2, 4 e 6 dell'Avviso pubblico, per le motivazioni che seguono. L'intervento proposto, come dichiarato nella relazione tecnica, prevede interventi sul tratto urbano della SS 200 di competenza ANAS SPA e quindi con necessità di ottenere il relativo nullaosta che non è stato trasmesso. L'art.6 dell'Avviso ribadisce che in caso di interventi su strade urbane di proprietà di altri Enti pubblici è necessario il nullaosta dell'Ente proprietario, che deve essere disponibile, per le eventuali verifiche, fin dalla presentazione della domanda di finanziamento. L'Ente non ha allegato alla documentazione richiesta per le verifiche alcun nullaosta e pertanto la domanda non è ammissibile.	Con nota n. 16106 del 14.11.2025 pervenuta il 14.11.2025 e registrata al prot. RAS/STS n. 50225 in pari data, il Comune di Sennori dichiara quanto segue: <i>"Si precisa che relativamente allo stralcio funzionale inerente l'intervento sulla rotatoria all'ingresso del centro abitato di Sennori che insiste sulla SS 200 di competenza ANAS Spa, si è proceduto a inoltrare richiesta di parere attraverso Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/90 in data 16.06.2025 e a seguito di silenzio assenso da parte dell'ente gestore decorsi i termini si è proceduto a assumere la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1239 del 09.09.2025 che si allega alla presente nota nella quale si dà atto del silenzio assenso che equivale ad assenso implicito senza condizioni ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, della Legge 241/1990."</i> , chiede contestualmente che la domanda venga riammessaa finanziamento.	Le osservazioni presentate dall'Ente possono essere accolte in virtù dell'art. 14-quater della Legge 241/90 che stabilisce <i>"La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"</i>	AMMESSA
IVILR-515	41405	29/09/2025	San Gavino Monreale		H37H25001520006	INTERVENTI NELLA VIABILITÀ DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE*VIA INGRESSO VIA PABILLONIS VIA DANTE	La domanda non è ammessa ai sensi degli artt. 2, 4 e 6 dell'Avviso pubblico, per le motivazioni che seguono. L'intervento proposto, come dichiarato dall'Ente nella relazione tecnica, prevede opere lungo la strada provinciale SP 4 e quindi con necessità di ottenere il relativo nullaosta che non è stato trasmesso. L'art.6 dell'Avviso ribadisce che in caso di interventi su strade urbane di proprietà di altri Enti pubblici è necessario il nullaosta dell'Ente proprietario, che deve essere disponibile, per le eventuali verifiche, fin dalla presentazione della domanda di finanziamento. L'Ente non ha allegato alla documentazione richiesta per le verifiche alcun nullaosta e pertanto la domanda non è ammissibile. Fra l'altro, l'intervento parrebbe ricomprendere un novero di opere riguardanti la tipologia di nuova realizzazione	Con nota n. 24994 del 12.11.2025 pervenuta il 12.11.2025 e registrata al prot. RAS/STS n. 49604 in pari data, il Comue di San Gavino Monreale dichiara, in particolare che: <i>"Il richiamo della strada provinciale SP 4 è stato reso necessario per individuare generalmente la Via Pabillonis che, appunto conduce alla Strada Provinciale SP 4, che da San Gavino Monreale porta a Pabillonis; (...) che, come da Elenco Strade della Provincia del Medio Campidano, la stessa non ha strade di competenza all'interno del Centro Abitato del Comune di San Gavino Monreale; (...) l'area di intervento decorre dalla chilometrica di competenza comunale, interrompendosi prima della competenza provinciale SP 4.4 (ora SP 63); (...) che l'area di intervento è totalmente in sedime comunale e che pertanto non si rende necessario l'ottenimento di pareri/nulla osta della Provincia del Medio Campidano; (...) che gli interventi previsti nel DOCFAP, (...) ricadono in ambito di Bando di Finanziamento, in quanto ricadenti in ambito di riqualificazione delle infrastrutture esistenti quali manutenzione dei marciapiedi, implementazione della segnaletica e potenziamento dei sistemi di sicurezza, adeguamento della viabilità esistente attraverso opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, interventi riguardanti gli spazi destinati alle diverse tipologie viarie (carreggiata, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi), messa in sicurezza di intersezioni e di opere d'arte stradali"</i> , e chiede contestualmente che la domanda venga riammessa. si dà atto, infine, che il Comune ha trasmesso l'osservazione denominandola "Ricorso gerarchico" ma la stessa è da intendere esclusivamente quale osservazione a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, come previsto dall'art. 8 dell'Avviso pubblico di cui trattasi.	Le osservazioni presentate dall'Ente possono essere accolte in quanto l'Ente ha chiarito esplicitamente che il tratto di strada interessato è di competenza comunale, come effettivamente risulta dall'elenco della viabilità di competenza della Provincia del Medio Campidano, recentente trasmesso al presente Servizio dalla stessa Provincia.	AMMESSA
IVILR-405	41548	30/09/2025	Fordongianus		D12F25001010002	Interventi sulla viabilità Urbana - Via Pietro Pippia, Via Deledda, via Rosa Sanna.	La domanda non è ammessa ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, per le motivazioni che seguono. L'intervento proposto riguarda anche il completamento di un tratto stradale (che collega la via Dessi e un vicolo della via Rosa sanna) che attualmente , come evincibile dalla documentazione trasmessa dall'Ente) non è viabilità. Pertanto, l'intervento proposto e di completamento e non è compreso tra quelli previsti dal bando pubblico, in quanto non sono riferiti al miglioramento bensì ad una nuova realizzazione.	Con nota n. 5447 del 17.11.2025 pervenuta il 17.11.2025 e registrata al prot. RAS/STS n. 50613 del 18.11.2025, il Comune di Fordongianus dichiara quanto segue: <i>"come indicato nella domanda, l'intervento programmato per questo Comune riguarderà via Pietro Pippia, via Deledda, via Rosa Sanna e vie limitrofe, come, ad esempio, via F. Coco qualora le risorse lo consentano. Il tipo di intervento consisterà nella manutenzione straordinaria delle predette strade con rifacimento tappeto stradale, messa in sicurezza e sistemazione dei marciapiedi esistenti, interventi limitativi della velocità ove necessari, mentre non è previsto il collegamento tra la via Dessi e il vicolo della via Rosa Sanna. Tale ultimo intervento di collegamento, invero, è stato inserito, all'interno di in un quadro più ampio di interventi, tra i Progetti di Sviluppo del territorio relativi alla programmazione territoriale presentati all'Assessorato Regionale alla Programmazione, ma non è parte degli interventi di messa in sicurezza per i quali si è richiesto il finanziamento in oggetto, che verrebbe destinato esclusivamente alle vie elencate. Gli interventi (...) sono tesi soltanto alla manutenzione della viabilità esistente"</i> , e contestualmente chiede il riesame della domanda e la conseguente ammissione al finanziamento del progetto presentato.	Le osservazioni presentate dall'Ente possono essere accolte in quanto l'Ente ha chiarito che l'intervento proposto riguardada esclusivamente la manutenzione delal viabilità esistente ed è esclusa la realizzazione del tratto di collegamento tra la via Dessi e il vicolo della via Rosa Sanna, il cui intervento è inserito nell'ambito dei Progetti di Sviluppo del territorio presentati all'assessorato regionale alla Programmazione.	AMMESSA



ESAME OSSERVAZIONI ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA

ALLEGATO 1										
Id pratica	N. Protocollo	Data presentazione	Ente proponente	Ente/i associato/i	CUP	Denominazione Intervento	Motivi non ammissione Graduatoria Provvioria	Osservazione	Esame osservazione	Esito per gli effetti della graduatoria definitiva
IVILR-549	41869	30/09/2025	Aglientu		J61B25000970002	Intervento di adeguamento degli spazi destinati a parcheggio in zona C1.4	La domanda non è ammessa ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 dell'Avviso pubblico, per le motivazioni che seguono. L'oggetto dell'intervento proposto riguarda "l'adeguamento dei parcheggi nel comparto C1.4 del centro abitato di Aglientu, mediante la realizzazione di nuove aree di sosta" come dichiarato dall'Ente nella relazione tecnica. L'art. 2 dell'Avviso pubblico è finalizzato all'attuazione di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale dei comuni della Regione Sardegna, attraverso un programma di opere che riguardino la viabilità esistente (strade urbane e strade extraurbane ad esclusione di strade rurali e vicinali). Inoltre, l'art. 5 dell'Avviso pubblico stabilisce che gli interventi finanziabili devono essere finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, attraverso l'attuazione/realizzazione di opere nella rete viaria esistente. Pertanto, poichè l'intervento proposto riguarda la nuova realizzazione di un parcheggio, non risponde ai requisiti richiesti dall'Avviso in quanto di nuova realizzazione, peraltro assimilabile ad un intervento di urbanizzazione, e quindi non prevista tra gli interventi ammessi.	Con nota n. 9664 del 14.11.2025 pervenuta il 14.11.2025 e registrata al prot. RAS/STS n. 50225 in pari data, il Comune di Aglientu dichiara quanto segue: "L'intervento è mirato al miglioramento della sicurezza della strada comunale ricompresa nel comparto di ZTO individuato dal PUC come C1.4. Tale comparto è un comparto di zona residenziale realizzato da questo ente e dotato di tutte le opere di urbanizzazione. La proposta interviene su una strada esistente, attraverso la modifica della carreggiata al fine di individuare nuove aree di sosta ed evitare così situazioni di pericolo dovute all'attuale sistema di sosta lungo la carreggiata. L'adeguamento permetterebbe dunque maggior sicurezza in termini di traffico veicolare, con un incremento delle aree di sosta, in considerazione del fatto che la zona in argomento è sempre più utilizzata come accesso alla piazza del centro abitato ", e chiede contestualmente la rettifica della graduatoria provvisoria e l'inserimento della proposta di intervento tra quelle ammissibili a finanziamento.	Premesso che le osservazioni dell'Ente non apportano elementi ulteriori a quelle già prodotte con la documentazione precedentemente trasmessa, sulla scorta dell'avviso pubblico in argomento, l'istanza di inserimento della proposta di intervento tra quelle ammissibili non è accoglibile per le stesse motivazioni espresse nella graduatoria provvisoria che di seguito si riportano integralmente: La domanda non è ammessa ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 dell'Avviso pubblico, per le motivazioni che seguono. L'oggetto dell'intervento proposto riguarda "l'adeguamento dei parcheggi nel comparto C1.4 del centro abitato di Aglientu, mediante la realizzazione di nuove aree di sosta" come dichiarato dall'Ente nella relazione tecnica. L'art. 2 dell'Avviso pubblico è finalizzato all'attuazione di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale dei comuni della Regione Sardegna, attraverso un programma di opere che riguardino la viabilità esistente (strade urbane e strade extraurbane ad esclusione di strade rurali e vicinali). Inoltre, l'art. 5 dell'Avviso pubblico stabilisce che gli interventi finanziabili devono essere finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, attraverso l'attuazione/realizzazione di opere nella rete viaria esistente. Pertanto, poichè l'intervento proposto riguarda la nuova realizzazione di un parcheggio, non risponde ai requisiti richiesti dall'Avviso in quanto di nuova realizzazione, peraltro assimilabile ad un intervento di urbanizzazione, e quindi non prevista tra gli interventi ammessi.	NON AMMESSA